Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 febbraio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1936-XV, n. 2406.

Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Visti: la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1280, il R. decreto legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 107, e il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardanti gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adeguare gli organici degli ufficiali della Regia marina alle necessità derivanti dall'incremento della flotta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina sono stabiliti nella tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Gli organici previsti dalla tabella *A* di cui al precedente articolo 1 saranno raggiunti entro il 1941 con la gradua-

lità stabilita per ciascun Corpo dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 3.

Nel 2° comma dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, in corrispondenza di: « Maggiori del Genio navale », alle parole: « dal 50 al 60 % » sono sostituite le altre: « dal 30 al 50 % ».

Art. 4.

Il Ministro per la marina ha facoltà di indire, negli anni dal 1937 al 1940 incluso, concorsi straordinari fra laureati in ingegneria, in base al disposto della lett. *b*) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per la nomina a tenente nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali.

I concorsi di cui al precedente comma sono indetti annualmente per il numero delle vacanze prevedibili sino al 30 giugno dell'anno successivo. Nell'anno 1937 possono, però, bandirsi, per il Corpo del Genio navale, due concorsi: il primo per le vacanze prevedibili a tutto il 30 giugno 1937 ed il secondo per le vacanze prevedibili a tutto il 30 giugno 1938.

L'età dei giovani da ammettere a ciascuno dei concorsi suddetti è stabilita dal Ministro per la marina, ma in ogni caso non può superare quella di anni 30.

I giovani vincitori di ciascun concorso sono nominati tenenti. Essi sono classificati coi tenenti appartenenti ai corsi di uscita dall'Accademia Navale come appresso indicato e seguono, per lo scrutinio e la promozione, le sorti del corso cui sono aggregati, anche se non posseggano le prescritte condizioni di permanenza nel grado e di imbarco:

UFFICIALI DEL GENIO NAVALE.

Tenenti nominati nel 1° semestre 1937: col corso nominato in S.P.E dal 15 dicembre 1933 al 20 marzo 1934.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1935 al 31 gennaio 1935.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1936 al 31 gennaio 1936.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940: col corso nominato in S.P.E dal 1° gennaio 1937 al 31 gennaio 1937.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1938 al 31 gennaio 1938.

UFFICIALI DELLE ARMI NAVALI.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1935 al 7 maggio 1935.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1936 al 31 gennaio 1936.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1937 al 31 gennaio 1937.

Tenenti nominati dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941: col corso nominato in S.P.E. dal 1° gennaio 1938 al 31 gennaio 1938.

Art. 5.

Nel periodo dal 1° gennaio 1937 a tutto il 31 dicembre 1941 non si fa luogo a cessazioni dal servizio permanente effettivo di ufficiali prescelti per l'avanzamento, le quali abbiano lo scopo di completare le vacanze necessarie a termini dell'art. 37 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

Il precedente comma si applica, in ciascun anno, solo in quei Corpi e gradi nei quali sono disposti, per l'anno stesso, aumenti di organico dal presente decreto, rispetto alle disposizioni preesistenti, e sino alla concorrenza di detti aumenti.

Nel periodo previsto dal 1° comma del presente articolo sarà conseguentemente provveduto, anno per anno, alla sostituzione, mediante Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e sentito il Consiglio superiore di marina, delle tabelle da 9 a 15 annesse al su citato testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV e con la stessa data cessano di aver effetto le corrispondenti tabelle organiche attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 382, foglio 75. — MANCINI.

TABELLA *A*.

QUADRI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI VARI CORPI DELLA R. MARINA

GRADO		Stato Maggiore	Genio Navale	Armi Navali	Sanitario		Commissariato	Capitanerie di Porto	C.R.E.M.
					Medici	Chimici Farmacisti			
Ammiraglio d'Armata	e gradi corrispondenti	3	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di Squadra		7	1	2 (*a*)	—	—	—	—	—
Ammiraglio di Divisione		15	2		1	—	1	1	—
Contrammiraglio		11	3		1	—	1	2	—
Capitano di Vascello		102	20	12	12	—	12	14	—
Capitano di Fregata		200	60	28	38	1	40	45	—
Capitano di Corvetta		286	104	35	65	2	60	60	—
Tenente di Vascello		734	230	100	110	5	135	153	199
Sottotenente di Vascello		455	150	50	61	3	70	73	400
Guardiamarina					—	—			

(*a*) Di cui uno solo di grado 3°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937		1938		1939		1940		1941	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1940	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1941
Ammir. d'Armata	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
Ammir. di Squadra	6	+ 1	7	—	7	—	7	—	7	—	7
Ammir. di Divisione	13	—	13	+ 1	14	+ 1	15	—	15	—	15
Contrammiraglio	7	+ 1	8	+ 2	10	—	10	+ 1	11	—	11
Capitano di Vascello	70	+ 7	77	+ 6	83	+ 6	89	+ 6	95	+ 7	102
Capitano di Fregata	137	+ 13	150	+ 12	162	+ 12	174	+ 13	187	+ 13	200
Capitano di Corvetta	162	+ 24	186	+ 25	211	+ 25	236	+ 25	261	+ 25	286
Tenente di Vascello	502	+ 46	548	+ 46	594	+ 46	640	+ 47	687	+ 47	734
Subalterni	287	+ 33	320	+ 33	353	+ 34	387	+ 34	421	+ 34	455

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 2.

CORPO DEL GENIO NAVALE

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937		1938		1939		1940		1941	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1940	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1941
Generale Ispettore . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Tenente Generale . .	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
Maggiore Generale .	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
Colonnello	12	+ 2	14	+ 2	16	+ 1	17	+ 1	18	+ 2	20
Tenente Colonnello. .	46	+ 2	48	+ 3	51	+ 3	54	+ 3	57	+ 3	60
Maggiore	58	+ 9	67	+ 9	76	+ 9	85	+ 9	94	+ 10	104
Capitano	149	+ 16	165	+ 16	181	+ 16	197	+ 16	213	+ 17	230
Subalterni	99	+ 10	109	+ 10	119	+ 10	129	+ 10	139	+ 11	150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 3.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937		1938		1939		1940		1941	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1940	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1941
Generale Ispettore . . / Tenente Generale . . / Maggiore Generale .	(a) 2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
Colonnello	6	+ 1	7	+ 1	8	+ 1	9	+ 1	10	+ 2	12
Tenente Colonnello. .	20	+ 1	21	+ 1	22	+ 2	24	+ 2	26	+ 2	28
Maggiore	21	+ 2	23	+ 3	26	+ 3	29	+ 3	32	+ 3	35
Capitano	60	+ 8	68	+ 8	76	+ 8	84	+ 8	92	+ 8	100
Subalterni	35	+ 3	38	+ 3	41	+ 3	44	+ 3	47	+ 3	50

(a) Di cui uno solo di grado 3°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 4.

CORPO SANITARIO (Medici)

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937 Variazioni nell'anno	1937 Organici al 31-12-1937	1938 Variazioni nell'anno	1938 Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941
Tenente Generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggiore Generale .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Colonnello	7	+ 1	8	+ 2	10	+ 1	11	+ 1	12	—	12
Tenente Colonnello. .	30	+ 1	31	+ 1	32	+ 2	34	+ 2	36	+ 2	38
Maggiore	36	+ 5	41	+ 6	47	+ 6	53	+ 6	59	+ 6	65
Capitano	85	+ 5	90	+ 5	95	+ 5	100	+ 5	105	+ 5	110
Tenente	33	+ 5	38	+ 5	43	+ 6	49	+ 6	55	+ 6	61

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 5.

CORPO DI COMMISSARIATO

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937 Variazioni nell'anno	1937 Organici al 31-12-1937	1938 Variazioni nell'anno	1938 Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941
Tenente Generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggiore Generale .	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Colonnello	9	—	9	+ 2	11	+ 1	12	—	12	—	12
Tenente Colonnello. .	30	+ 2	32	+ 2	34	+ 2	36	+ 2	38	+ 2	40
Maggiore	39	+ 4	43	+ 4	47	+ 4	51	+ 4	55	+ 5	60
Capitano	102	+ 6	108	+ 6	114	+ 7	121	+ 7	128	+ 7	135
Subalterni	40	+ 6	46	+ 6	52	+ 6	58	+ 6	64	+ 6	70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 6.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937		1938		1939		1940		1941	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1940	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1941
Tenente Generale	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggiore Generale	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
Colonnello	12	+ 1	13	+ 1	14	—	14	—	14	—	14
Tenente Colonnello	41	+ 1	42	+ 1	43	+ 1	44	+ 1	45	—	45
Maggiore	52	+ 1	53	+ 1	54	+ 2	56	+ 2	58	+ 2	60
Capitano	139	+ 2	141	+ 3	144	+ 3	147	+ 3	150	+ 3	153
Subalterni	71	+ 1	72	+ 1	73	—	73	—	73	—	73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 7.

CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

GRADO	Organici al 31-12-1936	1937		1938		1939		1940		1941	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1940	Variazioni nell'anno	Organici al 31-12-1941
Capitano	131	+ 13	144	+ 13	157	+ 14	171	+ 14	185	+ 14	199
Subalterni	223	+ 35	258	+ 35	293	+ 35	328	+ 36	364	+ 36	400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2407.

Sostituzione delle tabelle da 9 a 15 annesse al testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, riguardante gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, annesse al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sono sostituite, limitatamente all'anno 1937, rispettivamente dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 76. — MANCINI.

TABELLA 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi Navali (Ruolo C. N.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1936	64	—	—	—	—	124	—	—	—	—	154	—	—	—	—
1937	64	7 (2)	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	22	121	16 (2)	15	13	44	163	10 (2)	28	24 (3)	62

(1) Compreso le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1937-XV, di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406.
(2) A diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.
(3) Di cui 5 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.
Nota: Due dei posti di Contrammiraglio possono essere riservati a Capitani di Vascello provenienti dal Ruolo dei Comandi Marittimi senza diritto però ad ulteriore avanzamento ad Ammiraglio di Divisione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 2.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi marittimi (Ruolo C. M.)

Anni	CAPITANI DI VASCELLO							CAPITANI DI FREGATA							CAPITANI DI CORVETTA						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo
	Dai pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Dai pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Dai pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inf. del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale	
1936	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	8
1937	7	—	7	Quando vengono attribuiti a C.V. del ruolo C.M. posti di C.A. nel ruolo C.N.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	—	13	16	—	16	—	—	—	29	10	5	15	—	—	—	23

(1) I Capitani di Vascello del Ruolo C. M. possono avanzare al grado di Contrammiraglio nel Ruolo C. N. nel limite massimo di due esnza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 3.

CORPO DEL GENIO NAVALE. — Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione in ausiliaria, dimiss. ecc. (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss. ecc. (1)	Totale (1)		Passaggio al ruolo S.	Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss. ecc. (1)	Totale (1)
1936	11	—	—	—	—	42	—	—	—	—	52	—	—	—	—
1937	12	1 (2)	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	40	4 (2)	2	5	11	53	7 (2)	7	9 (3)	23

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1937-XV, di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2103.
(2) A diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei servizi.
(3) Di cui 1 a diminuzione del Ruolo delle direzioni per costituzione del Ruolo dei servizi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

CORPO DEL GENIO NAVALE - Ruolo dei Servizi - (Ruolo S.)

Anni	COLONNELLI							TENENTI COLONNELLI							MAGGIORI						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo
	Dal pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. del ruolo S.	Totale	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Dal pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. del ruolo S.	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale		Dal pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado super.	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc.	Totale	
1936	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	6
1937	1	—	1	—	—	—	2	4	—	4	—	—	—	8	7	1	8	—	—	—	14

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 5.

CORPO SANITARIO (MEDICI)

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1936	7	—	—	—	30	—	—	—	36	—	—	—
1937	8	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a complemento delle vacanze necessarie nel grado	2	31	2	1	3	41	3	5	8

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1937-XV, di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2106.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 6.

CORPO DI COMMISSARIATO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1936	9	—	—	—	30	—	—	—	39	—	—	—
1937	9	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	32	2	4	6	43	6	4	10

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1937-XV, di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 7.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore (1)	A disposizione, in ausiliaria dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)		Promozioni al grado superiore (1)	Fuori organico, in ausiliaria, dimiss., ecc. (1)	Totale (1)
1936	12	—	—	—	41	—	—	—	52	—	—	—
1937	13	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	42	3	4	7	53	7	3	10

(1) Comprese le vacanze derivanti dagli aumenti di organico dal 1° gennaio 1937-XV, di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° gennaio 1937-XV.
Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e il Portogallo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, concernente le norme relative ai pagamenti di merci importate in Italia originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei confronti dei pagamenti di merci provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti a favore di persone abitualmente residenti o che esercitino abitualmente la loro attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti (Madera, Porto Santo e Azzorre) per:

a) merci originarie del Portogallo ed Isole adiacenti, importate in Italia, il cui prezzo sia dovuto dopo il 31 dicembre 1936;

b) merci originarie delle Colonie portoghesi, importate in Italia, il cui prezzo sia egualmente dovuto dopo il 31 dicembre 1936;

c) merci che soddisfino alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e che siano dichiarate alle dogane per importazione entro l'ultimo giorno di durata dell'Accordo di pagamento, a condizione che siano poi importate entro i 10 giorni successivi;

d) spese e commissioni dovute a commissionari e Case di spedizioni stabilite nel Portogallo ed Isole adiacenti in quanto originate dal traffico commerciale fra i due Paesi ad esclusione del transito;

e) differenze di cambio in quanto concordate tra debitore e creditore ed originate da una delle operazioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo;

f) debiti di natura ed origine diverse da quelle sopra contemplate, previo accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal;

è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in escudos si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Banco de Portugal; la conversione delle somme espresse in divisa diversa dalla lira e dall'escudo sarà fatta applicando l'ultimo cambio ufficiale della divisa stessa alla Borsa di Roma.

Le merci del Portogallo, delle Isole adiacenti e delle Colonie portoghesi contemplate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo dovranno essere accompagnate, all'atto del loro sdoganamento in Italia, da un certificato di origine, ai termini dell'art. 12 del Trattato di commercio e di navigazione firmato a Lisbona il 4 agosto 1934. Detto certificato di origine non avrà bisogno di portare visto consolare.

I versamenti eseguiti dal debitore sono liberatori, salvo che non sia stato convenuto diversamente tra le parti interessate.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere a pagamenti a persone abitualmente residenti o che esercitino abitualmente la loro attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti (Madera, Porto Santo ed Azzorre) per:

a) merci originarie del Portogallo ed Isole adiacenti importate in Italia ed il cui prezzo era dovuto anteriormente al 1° gennaio 1937;

b) merci originarie delle Colonie Portoghesi importate in Italia ed il cui prezzo era dovuto anteriormente al 1° gennaio 1937;

c) spese e commissioni dovute a commissionari e Case di spedizione stabilite nel Portogallo ed Isole adiacenti, in quanto originate dalle operazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) differenze di cambio originate da una delle operazioni previste alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo;

è tenuto a fare il relativo versamento presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Sono, del pari, tenuti ad effettuare il versamento nel modo sopra indicato le banche, banchieri, società, ditte commerciali e privati residenti in Italia e debitori verso banche, banchieri, società, ditte commerciali e privati residenti nel Portogallo ed Isole adiacenti, per debiti scaduti anteriormente al 1° gennaio 1937, qualunque sia la natura dei debiti stessi.

I versamenti di cui al presente articolo non saranno liberatori per il debitore sino a quando il creditore non avrà incassato l'integrale ammontare del suo credito, salvo le eccezioni previste al seguente art. 13.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4.

Per le merci importate in Italia anteriormente alla data della entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate in conformità al disposto del decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Chiunque importi in via definitiva o temporanea, dal 1° gennaio 1937, merce originaria e proveniente dal Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalle Regie dogane, un altro, munito dello stesso visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e i rimanenti due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda, dal 1° gennaio 1937, importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dal Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione della denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Per le merci esportate in Portogallo ed Isole adiacenti, dal 1° gennaio in poi, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari contenente, tra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, uno sarà trattenuto dalla dogana stessa e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Per le merci esportate nel Portogallo ed Isole adiacenti anteriormente al 1° gennaio 1937, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza del Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara ed a quelle destinate nel territorio della zona franca del Carnaro.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi o con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dal Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dal Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi importate e da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

A partire dal 21 dicembre 1936 s'intendono abrogate, nei confronti del Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi, le disposizioni del decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 21 dicembre 1936 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero converte in escudos, per conto del Tesoro dello Stato, al cambio di lire italiane 58,53 per escudos 100, gli importi in lire versati in Italia sino a tale data in conformità alle disposizioni del decreto Ministeriale 20 novembre 1935, in quanto rappresentino il controvalore in lire dell'importo

di debiti espressi in divisa diversa dalla lira verso creditori abitualmente residenti o che esercitino abitualmente la loro attività commerciale nel Portogallo ed Isole adiacenti e semprechè tali debiti siano relativi ad importazioni in Italia di merci originarie del Portogallo, Isole adiacenti e Colonie portoghesi.

Art. 14.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con il Banco de Portugal sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Governi.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(437)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° gennaio 1937-XV.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Turchia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1934, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Turchia;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1935 concernente l'obbligo del benestare preventivo dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le esportazioni verso la Turchia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Turchia che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca centrale della Repubblica di Turchia fisseranno di comune accordo il corso del cambio fra la lira italiana e la lira turca.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divisa diversa dalla lira si effettuerà sulla base del corso medio ufficiale della rispettiva divisa alla Borsa di Roma del giorno del versamento.

I versamenti effettuati come sopra detto non sono liberatori, ed i debitori sono tenuti al versamento delle differenze di cambio nei diretti confronti dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, si applicano alle merci di origine e provenienza turca effettivamente importate nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Le merci italiane esportate in Turchia a partire dal 1° gennaio 1937 devono essere accompagnate da un certificato di origine in doppio esemplare.

Analogamente le merci turche importate in Italia a partire dal 1° gennaio 1937, dovranno essere accompagnate da un certificato di origine in doppio esemplare: uno degli esemplari anzidetti (duplicato *B*), stampigliato dalla Regia dogana al momento dell'entrata nel Regno della merce, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, importi in via definitiva o temporanea, merci originarie e provenienti dalla Turchia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero insieme al duplicato *B* del certificato di origine di cui è cenno al precedente art. 3.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto merci originarie e provenienti dalla Turchia

deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla presentazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6.

Per le merci esportate in Turchia dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, uno sarà trattenuto dalla dogana stessa e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'esportazione dovrà essere accompagnata da un certificato di origine in doppio esemplare, giusta quanto detto al precedente art. 3.

Art. 7.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza turca destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tali versamenti saranno ammessi solo dietro autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, di comune accordo con la Banca centrale della Repubblica di Turchia, e dovranno riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere previsti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 8.

Le compensazioni private già approvate ed in corso di esecuzione al 1° gennaio 1937 saranno regolate in conformità alle disposizioni dell'Accordo italo-turco del 4 aprile 1934.

Art. 9.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara e a quelle destinate nel territorio della zona franca del Carnaro.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Turchia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Turchia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 11.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Banca centrale della Repubblica di Turchia sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Paesi.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

A datare dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 27 marzo 1935 relative all'obbligo della richiesta del benestare preventivo all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'esportazione verso la Turchia.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Roma, addì 1° gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(438)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia ed il territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, concernente il pagamento di merci importate nel Regno, originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, sue Colonie e Possedimenti;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dal territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni già effettuate o da effettuare, a datare dal 21 dicembre 1936 è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione delle somme espresse in valuta diversa dalla lira si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merci originarie e provenienti dal territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dello importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, pure muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dal territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos, deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà, volta per volta, allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Dalle vendite di merci considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Per le merci esportate nel territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo, in quattro esemplari, contenenti fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dello importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo prevedibile della merce oggetto della spedizione e della presumibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, uno sarà trattenuto dalla dogana stessa e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Per le merci esportate nel territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos anteriormente all'en-

trata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestari bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

I pagamenti di merci a favore di persone o di case domiciliate in altro Paese, dovranno essere assoggettati alle regole di cui all'art. 1. Saranno del pari assoggettati a dette regole i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambi in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Art. 7.

Le spese e commissioni dovute dagli esportatori italiani ai loro rappresentanti nel territorio spagnolo anzidetto, dovranno essere regolate secondo le disposizioni di cui all'articolo 1.

Il regolamento delle spese e commissioni potrà egualmente avvenire detraendo il loro ammontare dalle somme che saranno versate nei conti di Clearing, al momento del pagamento delle fatture.

Tuttavia l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero si riserva il diritto di verificare e controllare la natura e lo impiego di tali somme, e, particolarmente, se esse rappresentano realmente il controvalore delle spese e commissioni sopra menzionate.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci originarie e provenienti dal territorio spagnolo anzidetto e destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 9.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate al territorio della zona franca di Zara e a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui allo articolo 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi o con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dal territorio spagnolo anzidetto.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso. Ad esse verranno applicate nella misura del massimo le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dal territorio spagnolo anzidetto, importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze procederà, con tutti i mezzi a propria dispozione, alle investigazioni e agli accertamenti per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 12.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con il Banco de España di Burgos sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento del regolamento provvisorio stipulato tra i due Governi.

Art. 13.

Per le merci, che secondo le disposizioni in vigore sono considerate originarie e provenienti dal territorio spagnolo sottoposto alla sovranità del Governo di Burgos, e che risultano importate successivamente al 20 dicembre 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 21 dicembre 1936-XV.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli da nominativi al portatore.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento 1906, n. 346930, di L. 175 intestato a Russo Antonio di Giuseppe, domiciliato a Gioia Tauro (Reggio-Calabria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

(6033) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Giuseppe Calzavara, Console generale onorario d'Austria a Venezia.

(389)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.